

Mercoledì 24 novembre 2021

EDITORIALE

Perché i Commercialisti riescono sempre a essere un problema?

/ Giancarlo ALLIONE

Come molti, assumo ogni mattina la prescritta dose giornaliera di novità fiscali. Dopo di che passo, mio malgrado data la loro pervasività, a leggere le mail e i messaggi (e già! oggi, oltre alla posta elettronica e cartacea, bisogna presidiare [...])

PAGINA 2

IL CASO DEL GIORNO

Impresa di costruzione ai fini IVA anche con lavori affidati in appalto

/ Emanuele GRECO e Melania MARCHESE

Si considera impresa di costruzione ai fini IVA il soggetto passivo che realizza la **costruzione di nuovi edifici**, su un'area edificabile o sul sedime di un edificio demolito, secondo la normativa urbanistica, eventualmente appaltando l' [...]

PAGINA 3

FISCO

In bozza la circolare dell'Agenzia delle Entrate sulla rivalutazione dei beni

Il documento, nel formato "domande e risposte", è stato pubblicato per la consultazione

/ Gianluca ODETTO

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri, 23 novembre 2021, la bozza di circolare sulle discipline della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori civili e fiscali contenute nell'art. 110 del DL 104/2020.

Il documento giunge a bilanci **abbondantemente chiusi** (pur se alcuni, probabilmente, saranno "riaperti" a seguito delle prospettate modifiche alla disciplina delle operazioni che hanno avuto a oggetto i marchi e l'avviamento) e quando molte dichiarazioni sono già state inviate.

Ciò nonostante, il documento risulta di interesse in quanto non è strutturato in modo enciclopedico, riproponendo la struttura delle vecchie circolari della stessa Agenzia delle Entrate, ma al contrario esamina alcune casistiche pratiche che sono state oggetto delle operazioni effettuate da **moltissime imprese** nel corso del 2021.

La bozza di circolare è strutturata in tre parti. La prima di esse è dedicata ad aspetti più generali della rivalu-

tazione e del riallineamento dei valori, con enfasi sui **beni rivalutabili** (e conferma della possibilità di avvalersi dell'agevolazione per i beni immateriali mai iscritti in bilancio, così come previsto dal lato civilistico dal documento interpretativo OIC 7), sul regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione e sulle operazioni che possono essere oggetto del riallineamento dei valori.

Di particolare interesse è la parte in cui si esaminano i risvolti delle operazioni straordinarie sul regime fiscale del saldo attivo, che nelle precedenti circolari dell'Agenzia non erano stati **tratteggiati** con un simile grado di analiticità, pur se in alcuni punti l'orientamento risulta restrittivo.

La seconda parte della circolare contiene una attesa analisi della disciplina della rivalutazione dei beni delle imprese per i beni del settore alberghiero e termale, confermando che ogni impresa che ha un codice ATECO ricompreso nella divisione 55 può beneficiare della [...]

PAGINA 4

IN EVIDENZA

Superbonus con opzione senza reati dichiarativi

Controlli antifrode per la cessione dei bonus locazioni e sanificazione

Indeducibile il compenso del dipendente presidente del CdA

Contributo a fondo perduto alla giurisdizione ordinaria

IL PUNTO

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Analisi di comparabilità con focus sulle economie di localizzazione

/ Elio Andrea PALMITESSA

Le Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento prevedono che un'adeguata **analisi di comparabilità** debba considerare se differenze []

Perché i Commercialisti riescono sempre a essere un problema?

/ Giancarlo ALLIONE

Come molti, assumo ogni mattina la prescritta dose giornaliera di novità fiscali. Dopo di che passo, mio malgrado data la loro pervasività, a leggere le mail e i messaggi (e già! oggi, oltre alla posta elettronica e cartacea, bisogna presidiare anche pec, sms, WhatsApp, LinkedIn, Facebook and whatever else).

Nei giorni scorsi mi sono imbattuto in una mail che offriva soluzioni per l'implementazione di un finalmente risolutivo controllo di gestione, con una frase del seguente tenore: "Caro Collega, il Covid fra le tante evoluzioni che ha causato, ha accelerato il **declino inarrestabile della professione** del COMMERCIALISTA fiscalista contabile puro e la fine del controllo quantitativo." Analogamente, sempre qualche giorno fa, su un primario quotidiano italiano era possibile trovare magnificata una soluzione consulenziale innovativa secondo cui "L'Italia è il Paese delle piccole e medie imprese, che sono quelle che poi hanno il tax rate più alto di tutte. E questo purtroppo molto spesso accade anche perché il livello di consulenza che ricevono, magari dal **commercialista tradizionale**, non gli permette di andare a individuare tutte quelle strategie, tutte quelle soluzioni, che esistono, che sono presenti all'interno del Testo Unico delle imposte dirette, con i vari decreti fiscali che vengono fatti, per ridurre il peso complessivo del tax rate che abbiamo su queste imprese".

Questo tipo di sollecitazioni mi gettano puntualmente nello sconforto e mi fanno ritornare con la mente quando implume praticante muovevo i **primi passi** nella professione. Erano i tempi di un qualche condono, il 760 (si chiamava così) era di 10 pagine di cui due erano dati anagrafici, al 31 maggio la campagna dichiarativa finiva e, poiché il mio dominus voleva che consegnassimo tutto entro il 30, il 31 ci portava tutti in centro a prendere il gelato. I politici dichiaravano che avrebbero semplificato il sistema e combattuto con vigore l'evasione fiscale che le statistiche del Ministero certificavano in entità mirabolanti.

Negli stessi giorni, l'autunno del 1989, partecipavo ai primi convegni. Mi sedevo sempre verso il fondo della sala, schiacciato dal complesso di inferiorità che generavano in me la sicurezza e la preparazione dei relatori, i quali immancabilmente esordivano stigmatizzando l'**ipertrofia normativa**, profetizzando la fine da lì a poco di una professione che aveva a oggetto adempimenti micragnosi e inutili che il sistema avrebbe rigettato come corpo estraneo.

Sono passati più di 30 anni, il modello REDDITI società di capitali è di 58 pagine, le relative istruzioni sono di 293 pagine. Le istruzioni per il modello persone fisiche sono di 367 pagine. I politici dichiarano che semplifi-

cheranno la selva di adempimenti e che combatteranno con vigore l'evasione fiscale che le statistiche dell'Agenzia delle Entrate certificano in entità puntualmente mirabolanti. I commercialisti "veri" sono diventati **120.000** e hanno assorbito, gratuitamente, una quantità enorme del lavoro che prima facevano Agenzia delle Entrate, Banche, INPS, Camere di Commercio. Altro che utili al Paese, siamo semplicemente **indispensabili**. Il contribuente medio da solo non riuscirebbe neanche a compilare il modulo di versamento delle imposte. Figuriamoci a calcolarle.

Ma allora dove sta il problema? Perché siamo piegati in quattro, sopraffatti dall'ansia di non riuscire a fare tutto e dalla certezza che questo sforzo mostruoso non sarà che in piccola parte ricompensato?

Accidenti, se qualcosa è indispensabile, allora è automaticamente **prezioso**. Perché questo assioma lapalissiano non vale per noi? Che cosa non ha funzionato?

Non è per caso che in trent'anni non siamo stati in grado di far percepire il **valore** di quello che facciamo, né di ottenere **prerogative** solide, dimostrandone l'opportunità proprio a difesa delle imprese e dei cittadini che si rivolgono a un professionista "qualificato"?

Non è per caso che abbiamo piuttosto speso energie inenarrabili in conflitti interni senza fine, il cui senso risulta ai più semplicemente incomprensibile?

Come iscritto semplice quale sono, leggo da tempo, anch'io senza comprendere, il susseguirsi di eventi e interventi sulla feroce disputa in atto per la convocazione delle **elezioni** nazionali e locali. Qualcuno dichiara di agire per il bene della categoria, qualcuno per il bene supremo della legalità, qualcun altro ha esclusivamente a cuore il futuro delle nuove generazioni. Come tutto ciò possa meglio essere perseguito votando oggi, piuttosto che se si fosse votato tre mesi fa, oppure se si potrà farlo fra quattro mesi, mi sfugge, sempre che non ci sia dell'altro naturalmente, che quale iscritto semplice ignoro del tutto.

Cosa invece possa pensare chi è del tutto **estraneo** alle nostre vicende interne mi è chiaro e lo lascio all'immaginazione di ciascuno, così come lascio all'immaginazione di ciascuno la soddisfazione dei nostri detrattori cui non par vero di vedersi alzare con maniacale puntualità palle solo da schiacciare e fare punto.

Forse aveva ragione mio padre, che voleva facessi il medico. Tutti, a cominciare da me, avrebbero compreso facilmente il senso del mio lavoro. In fondo, laurearsi consiste nel mandare a memoria una trentina di libri, e quello che c'è scritto sopra, ai fini del conseguimento del pezzo di carta, non è così determinante, ma poi ti **condiziona** tutta la vita.

Impresa di costruzione ai fini IVA anche con lavori affidati in appalto

Il regime di imponibilità "per obbligo" si applica a prescindere dall'oggetto sociale del cedente

/ Emanuele GRECO e Melania MARCHESE

Si considera impresa di costruzione ai fini IVA il soggetto passivo che realizza la **costruzione di nuovi edifici**, su un'area edificabile o sul sedime di un edificio demolito, secondo la normativa urbanistica, eventualmente appaltando l'esecuzione dei lavori ad un'impresa terza.

Da tale qualificazione discende il regime IVA applicabile alle successive operazioni di cessione dell'immobile edificato.

Ai sensi dell'[art. 10](#) comma 1 nn. 8-*bis* e 8-*ter* del DPR 633/72, in deroga al regime di esenzione "naturale", è stabilita l'imponibilità:

- **per obbligo**, se l'immobile è ceduto entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori;
- per opzione, da esprimersi nell'atto di compravendita, se l'immobile è ceduto oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

La deroga opera anche per le imprese di ripristino, da intendersi, secondo il tenore letterale del citato art. 10 del DPR 633/72, come le imprese che hanno eseguito sull'immobile ceduto uno degli interventi individuati dall'art. 3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR [380/2001](#) ([ri-strutturazione edilizia](#), restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione urbanistica).

Ad assumere rilievo, per quanto di interesse, è il dato di fatto e, in particolare, la specifica **connessione tra l'impresa e il fabbricato**, ovverosia la materiale effettuazione dei lavori edilizi sull'immobile, dovendosi prescindere dai riconoscimenti formali nonché "dall'attività svolta in via principale o prevalente dall'impresa o dal suo oggetto sociale" (Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 102-2012/T e Studio n. 57-2016/T), che potrebbe persino risultare estraneo al settore dell'edilizia.

La circ. Agenzia delle Entrate n. [18/2013](#) ha chiarito, infatti, che sono imprese costruttrici "quelle che realizzano l'immobile direttamente con organizzazione e mezzi propri ovvero avvalendosi di imprese terze per la materiale esecuzione di tutti i lavori o di parte di essi, nonché quelle che **anche occasionalmente** costruiscono o fanno costruire immobili per la successiva vendita", comprese le cooperative edilizie che, tramite imprese appaltatrici, costruiscono alloggi da assegnare ai propri soci oltre alle imprese (*cf.* C.M. n. [182/98](#)).

Secondo il medesimo documento di prassi, sono, invece, **imprese di ripristino** "quelle che acquistano un immobile, eseguono o fanno eseguire sullo stesso gli interventi di recupero, ripristino edilizio o ripristino urbanistico e successivamente lo rivendono o lo conce-

dono in locazione prima della vendita, ancorché tale attività non rientri tra quelle abitualmente effettuate".

Le suddette imprese s'identificano, in sostanza, non solo nei soggetti cui è intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale avviene la costruzione o il ripristino del fabbricato di riferimento (vale a dire le imprese che operano direttamente con organizzazione e mezzi propri), ma anche in quelle che, in modo occasionale, si **avvalgono di imprese terze** per la realizzazione dei lavori (*cf.* circ. Agenzia delle Entrate n. [22/2013](#) e n. [27/2006](#)).

Ne consegue che un'impresa, pur avente per oggetto sociale l'attività di costruzione (o ristrutturazione) immobiliare, se cede un immobile che non ha costruito (né ristrutturato), non si pone, rispetto a quell'immobile, come impresa costruttrice (o ristrutturatrice).

Viceversa, un'impresa che, pur non avendo per oggetto sociale un'attività relativa al comparto edilizio, cede un fabbricato che ha, di fatto, costruito o ristrutturato si pone, riguardo all'operazione effettuata occasionalmente, alla stregua di impresa che ha costruito o **ri-strutturato** lo stesso immobile.

Fabbricati costruiti ceduti con aliquota del 10%

Sulla base dei chiarimenti che precedono, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente affermato, nella risposta a interpello n. [736/2021](#), che è imponibile ai fini IVA la cessione di un fabbricato strumentale oggetto di interventi di ristrutturazione *ex* [art. 3](#) comma 1 lett. c) del DPR 380/2001, effettuati **dall'impresa appaltatrice** per conto della cedente, poiché riconducibile ad una delle ipotesi di deroga al regime di esenzione previste dall'[art. 10](#) comma 1 n. 8-*ter* del DPR 633/72.

D'altronde, la *ratio* sottesa alla previsione in esame è quella di attenuare gli effetti negativi che il regime di esenzione abitualmente comporta per le imprese di costruzione o di ripristino, in termini di limitazione alla detrazione dell'IVA assolta sulle spese di costruzione o ripristino dei fabbricati.

Con riferimento alla fattispecie considerata, inoltre, è stato precisato che si rende applicabile l'**aliquota IVA del 10%** ai sensi del n. 127-*quinguesdecies* della Tabella A, parte III, allegata al DPR [633/72](#).

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, non si sarebbe rientrati nella previsione di imponibilità obbligatoria, né, in caso di opzione per l'imposta, si sarebbe potuto beneficiare della menzionata aliquota ridotta.

In bozza la circolare dell'Agenzia delle Entrate sulla rivalutazione dei beni

Il documento, nel formato "domande e risposte", è stato pubblicato per la consultazione

/ Gianluca ODETTO

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri, 23 novembre 2021, la [bozza](#) di circolare sulle discipline della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori civili e fiscali contenute nell'art. 110 del DL 104/2020.

Il documento giunge a bilanci **abbondantemente chiusi** (pur se alcuni, probabilmente, saranno "riaperti" a seguito delle prospettate modifiche alla disciplina delle operazioni che hanno avuto a oggetto i marchi e l'avviamento) e quando molte dichiarazioni sono già state inviate.

Ciò nonostante, il documento risulta di interesse in quanto non è strutturato in modo enciclopedico, riproponendo la struttura delle vecchie circolari della stessa Agenzia delle Entrate, ma al contrario esamina alcune casistiche pratiche che sono state oggetto delle operazioni effettuate da **moltissime imprese** nel corso del 2021.

La bozza di circolare è strutturata in tre parti. La prima di esse è dedicata ad aspetti più generali della rivalutazione e del riallineamento dei valori, con enfasi sui **beni rivalutabili** (e conferma della possibilità di avvalersi dell'agevolazione per i beni immateriali mai iscritti in bilancio, così come previsto dal lato civilistico dal documento interpretativo OIC 7), sul regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione e sulle operazioni che possono essere oggetto del riallineamento dei valori.

Di particolare interesse è la parte in cui si esaminano i risvolti delle operazioni straordinarie sul regime fiscale del saldo attivo, che nelle precedenti circolari dell'Agenzia non erano stati **tratteggiati** con un simile grado di analiticità, pur se in alcuni punti l'orientamento risulta restrittivo.

La seconda parte della circolare contiene una attesa analisi della disciplina della rivalutazione dei beni delle imprese per i beni del settore alberghiero e termale, confermando che ogni impresa che ha un codice ATECO ricompreso nella divisione 55 può beneficiare della rivalutazione gratuita ed analizzando casistiche che si riscontrano con frequenza nell'attività professionale, come quella delle **imprese alberghiere** che svolgono

due o più attività (un caso tipico è rappresentato dall'attività mista alberghiera e di ristorazione) o quella delle imprese che concedono in affitto la propria azienda (quest'ultima, a dire il vero, già anticipata da alcune risposte ad interpello pubblicate dall'Agenzia delle Entrate).

La terza parte – anch'essa **innovativa** rispetto alle precedenti circolari – esamina alcuni interessanti aspetti procedurali riferiti essenzialmente all'efficacia nei confronti del Fisco delle operazioni in esame, confermando l'impostazione per cui esse si devono considerare perfezionate con l'indicazione dei maggiori valori nel prospetto della dichiarazione (quadro RQ dei modelli REDDITI 2021), indipendentemente dal regolare e tempestivo versamento delle imposte sostitutive, che se non effettuato porta "solamente" all'iscrizione a ruolo delle imposte dovute, fatta salva la possibilità di procedere al ravvedimento per insufficiente o tardivo versamento.

Primo esame organico della rivalutazione alberghiera

Nella tabella che segue vengono riassunti i principali chiarimenti contenuti nella bozza di circolare, limitando per brevità l'analisi ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali.

L'elencazione dei chiarimenti prescinde da ogni valutazione di merito su ciascuno di essi, essendo esclusivamente finalizzata a **riprodurre** l'opinione dell'Agenzia delle Entrate in materia.

Come evidenziato dal [comunicato stampa](#) diramato dall'Agenzia stessa, i soggetti interessati hanno tempo fino al **7 dicembre 2021** per l'invio di eventuali contributi alla bozza di circolare (data alla quale, però, le dichiarazioni saranno già inviate, tenuto poi conto che i tempi che trascorrono sino all'emanazione della circolare "definitiva" sono in genere molto lunghi).

L'indirizzo email da utilizzare allo scopo è dc.gci.setto-reconsulenza@agenziaentrate.it.

Oggetto	Chiarimento
Rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio (Parte I, § 2.1)	Possibile ed efficace ai fini fiscali in virtù del principio di derivazione, in quanto legittima ai fini civilistici (OIC 7). I beni devono essere esistenti, nella titolarità dell'impresa e ancora tutelati giuridicamente.
Rivalutazione di diritti all'uso di spazi di mercato ottenuti gratuitamente (Parte I, § 2.3)	Non possibile. I beni ricevuti a titolo gratuito non sono, infatti, capitalizzabili (e i costi accessori a tali beni non sono rivalutabili, in quanto associati ad un bene non capitalizzabile).
Rivalutazione di una porzione di fabbricato frazionato nel 2021 (Parte I, § 2.4)	Il bene si considera unico, avendo una classificazione catastale univoca, per cui deve essere rivalutato nella sua unitarietà.
Rivalutazione di un bene riscattato da leasing nel 2020 (Parte I, § 2.5)	Non possibile, in quanto difetta l'iscrizione nel bilancio al 31 dicembre 2019 (stessa conclusione se il riscatto doveva avvenire entro la fine del 2019, ma l'opzione non è stata esercitata).
Società che hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti (Parte I, § 2.6)	Possono accedere alla rivalutazione, in quanto l'operazione è preclusa alle sole società in stato di fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
Scissione parziale (Parte I, § 3.1)	Il saldo attivo di rivalutazione non potrebbe considerarsi riserva in sospensione tassabile solo in caso di distribuzione (ogni utilizzo diverso dalla copertura delle perdite sarebbe, infatti, tassato) e, quindi, dovrebbe essere ricostituito dalla beneficiaria.
Passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria (Parte I, § 3.2)	Viene mantenuto il valore fiscale rivalutato, il quale trova contropartita, in sede di "apertura" della contabilità ordinaria, in una riserva di utili generica, non in sospensione d'imposta.
Affrancamento delle riserve da riallineamento (Parte I, § 3.3)	È possibile scegliere su base analitica sia su quale riserva apporre il vincolo di sospensione d'imposta all'atto del riallineamento, sia quale riserva affrancare (con l'affrancamento ciascuna riserva riacquista il regime fiscale che aveva prima dell'apposizione del vincolo).
Riallineamento dei valori civili e fiscali (Parte I, § 4)	In caso di assenza o incapienza delle riserve da vincolare, non si può bypassare il problema versando l'imposta del 10% sulla parte "non coperta"; tra le riserve da vincolare figura l'utile del 2020 non distribuito, mentre le perdite ancora da coprire vanno a ridurre le riserve che possono essere vincolate (§ 4.3). Il disallineamento da assoggettare ad imposta del 3% è quello al 31 dicembre 2019, ridotto eventualmente dei "riassorbimenti" del 2020 (§ 4.4). La base imponibile dell'imposta del 10% per l'affrancamento delle riserve di rivalutazione o da riallineamento è assunta al lordo dell'imposta del 3% (§ 4.7). Se ai fini del riallineamento è vincolata una riserva di capitali e questa non viene affrancata, la successiva distribuzione ai soci genererebbe imposta sia in capo alla società, sia in capo ai soci (§ 4.8). Non è possibile riallineare i disallineamenti emersi a seguito di fusioni intervenute nel 2020 (§ 4.10).
Rivalutazione per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale (Parte II)	Non si considera "operante" nel settore alberghiero la holding del gruppo che si limita alla gestione degli immobili, mentre l'attività alberghiera è svolta dalle partecipate (§ 1.1). Si considerano "operanti" nei settori alberghiero e termale le imprese che hanno codici ATECO ricompresi nella divisione 55, nonché codice 96.04.20., anche se l'attività alberghiera non è prevalente; sono rivalutabili i soli beni attribuibili all'attività alberghiera, che per le imprese ad attività mista devono essere "isolati" con criteri oggettivi e dimostrabili (§ 1.2). Si considerano "operanti" nei settori alberghiero e termale anche le imprese che gestiscono aree attrezzate per campeggio e villaggi turistici, aventi codice ATECO compreso nella divisione 55 (§ 1.4). Le società operanti nel settore alberghiero possono beneficiare del riallineamento dei valori civili e fiscali, nella fattispecie per i valori di avviamento (§ 1.6).
Opzione per il riallineamento dei valori civili e fiscali (Parte III, § 1)	Si considera perfezionata con l'indicazione, nel prospetto del quadro RQ della dichiarazione, dei maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva del 3%, non rilevando al contrario l'omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'imposta sostitutiva.
Opzione per il riallineamento dei valori civili e fiscali (Parte III, § 2)	È valida l'opzione per il riallineamento dei valori esercitata con dichiarazione tardiva, presentata nei 90 giorni successivi al termine di scadenza.
Rinuncia al precedente riallineamento dei valori (Parte III, § 3)	Non è possibile rinunciare agli effetti di un precedente riallineamento, per il quale era stato compilato l'apposito prospetto della dichiarazione, al solo fine di beneficiare del riallineamento con imposizione sostitutiva del 3%, in quanto si tratterebbe di un mero ripensamento dettato da motivi di convenienza economica.
Apposizione del vincolo sulle riserve in sede di bilancio 2021 (Parte III, § 4)	È possibile apporre il vincolo sulle riserve corrispondenti al valore riallineato anche in sede di bilancio al 31 dicembre 2021, purché le riserve esistano già nel bilancio al 31 dicembre 2020.

Superbonus con opzione senza reati dichiarativi

Il cessionario può rispondere per indebita compensazione

/ Maria Francesca ARTUSI e Alfio CISSELLO

L'art. 121 commi 4 e 5 del DL 34/2020 disciplina i profili accertativi e le conseguenze sanzionatorie in tema di indebita fruizione delle detrazioni di imposta disciplinate dallo stesso articolo, tra cui spicca il **superbonus del 110%**.

In breve, è prevista una sanzione del 30% e la responsabilità tra beneficiario della detrazione e cessionario del credito è così suddivisa:

- il beneficiario risponde di qualsiasi violazione inerente alla spesa detraibile (ad esempio spesa non agevolabile, mancato rispetto dei requisiti per fruire della detrazione);
- il cessionario del credito, sia in caso di cessione vera e propria che di **sconto in fattura**, risponde solo per le violazioni che si riferiscono alla compensazione, ferma restando la disciplina sul concorso di persone per le sanzioni amministrative e la responsabilità solidale per le imposte.

Nulla è previsto per le **violazioni penali**, quindi non possono che valere i principi generali, in special modo derivanti dal DLgs. 74/2000.

Ipotizziamo, prospettando la fattispecie più semplice, che le **fatture e gli altri documenti** in cui sono indicate le spese che danno diritto alla detrazione non siano reali.

Le potenziali responsabilità penali possono essere così schematizzate.

Ovviamente, chi ha emesso le fatture o gli altri documenti può rispondere del delitto di cui all'art. 8 del DLgs. 74/2000, quindi di emissione di **fatture per operazioni inesistenti**.

Nessuno, pertanto né il beneficiario della detrazione né il cessionario, risponde di reati dichiarativi, per una

ragione assai semplice: il superbonus del 110% non "transita" per la dichiarazione dei redditi o per la dichiarazione IVA.

Salvo naturalmente il caso in cui il beneficiario fruisca della detrazione senza cederla totalmente al cessionario oppure senza sconto in fattura. In questo caso, la **detrazione** (o la parte non ceduta) viene indicata in dichiarazione e questi può rispondere del delitto di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del DLgs. 74/2000.

Invece, il cessionario del credito non risponde mai per **dichiarazione fraudolenta**, considerato che questi non la deve mai indicare in dichiarazione.

La **comunicazione** che il beneficiario della spesa presenta all'Agenzia delle Entrate **non è affatto una dichiarazione**, almeno nel senso inteso dall'art. 1 del DLgs. 74/2000.

Il cessionario può invece rispondere del reato di indebita compensazione ex art. 10-quater del DLgs. 74/2000, che, a seconda dei casi, può essere inerente ad un credito **non spettante o inesistente** (nel caso prospettato si tratterebbe di credito inesistente).

Rimane la falsa fatturazione

Bisogna ribadire che, in ambito penal-tributario, occorre sempre la presenza dell'elemento soggettivo doloso (coscienza e volontà, almeno eventuale, di evasione delle imposte), non essendo sufficiente per le fattispecie previste dal DLgs. 74/2000 la sola colpa.

Rimane fermo, in costanza dei requisiti di legge, l'eventuale concorso nel reato di indebita compensazione del beneficiario della detrazione e/o del professionista che ha rilasciato il **visto di conformità**.

Controlli antifrode per la cessione dei bonus locazioni e sanificazione

La possibile sospensione di 30 giorni riguarda anche i crediti d'imposta anti-COVID

/ Pamela ALBERTI e Anita MAURO

I **controlli preventivi** introdotti dal DL [157/2021](#) (c.d. "Antifrodi") per le opzioni relative alle detrazioni edilizie impattano anche sulle cessioni del credito d'imposta locazioni per immobili ad uso non abitativo, del credito d'imposta sanificazione 2020 e del credito botteghe e negozi.

Il nuovo [art. 122-bis](#) del DL 34/2020, in vigore dallo scorso 12 novembre, ha introdotto la facoltà per l'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, di **sospendere**, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia anche ai sensi dell'art. 122 del medesimo DL che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

L'[art. 122](#) del DL 34/2020 richiamato dalla citata disposizione riconosce, in generale entro il 31 dicembre 2021, la possibilità, in alternativa all'utilizzo diretto dei crediti d'imposta, di cedere:

- il credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'[art. 65](#) del DL 18/2020;
- il credito d'imposta per i canoni di **locazione** degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020;
- il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'[art. 120](#) del DL 34/2020;
- il credito d'imposta per **sanificazione** degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'[art. 125](#) del DL 34/2020.

Per effetto del DL [157/2021](#), anche per tali agevolazioni quindi l'efficacia delle comunicazioni di cessione potrebbe essere sospesa dall'Agenzia delle Entrate per 30 giorni.

I profili di **rischio** sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

Se all'esito del controllo risultano confermati i suddet-

ti rischi, la comunicazione si considera **non effettuata** e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

L'applicazione delle nuove disposizioni sui controlli preventivi ai crediti sopra elencati solleva tuttavia alcune perplessità.

In primo luogo, la concreta applicazione delle nuove disposizioni sui controlli preventivi richiede l'emanazione di un **provvedimento attuativo** che dovrà stabilire criteri, modalità e termini per l'attuazione, sicché la norma non sembra immediatamente applicabile.

Il provvedimento potrebbe arrivare a ridosso del termine

In secondo luogo, si deve considerare che, allo stato attuale, per i crediti in esame, la comunicazione della cessione crediti è esperibile solo fino al termine del **31 dicembre 2021** (per il credito adeguamento, peraltro, il termine è già scaduto lo scorso 30 giugno), sicché il provvedimento potrebbe arrivare in prossimità di tale termine.

Inoltre, il DL [157/2021](#) deve essere convertito in legge entro il 10 gennaio 2021, quindi oltre il citato termine del 31 dicembre 2021.

Infine, va considerato che molti dei crediti elencati dall'art. 122 del DL 34/2021 erano temporalmente ancorati all'**anno 2020** (si pensi, ad esempio, al credito d'imposta botteghe e negozi, operante per il solo canone di locazione di marzo 2020, o al credito sanificazione di cui all'art. 125 del DL 34/2020), motivo per cui è molto probabile che la comunicazione della cessione del credito sia stata operata anteriormente al 12 novembre 2021.

Solo il credito d'imposta sui canoni di **locazione** di immobili ad uso non abitativo è stato esteso, dal DL [73/2021](#) (Sostegni-bis), per alcune categorie di soggetti, anche ad alcuni mesi del 2021 (al massimo, fino a luglio 2021); sicché si può ipotizzare che la cessione possa essere interessata dalla nuova norma sui controlli, anche se, anche in tal caso, opera il termine finale del 31 dicembre 2021 per la comunicazione della cessione (salvo che questo ultimo non venga prorogato).

Indeducibile il compenso del dipendente presidente del CdA

Secondo la Cassazione occorre verificare in concreto un vincolo di subordinazione gerarchica

/ Alessandro COTTO

Con un'articolata sentenza depositata ieri, la n. 36362, la Cassazione conferma il proprio orientamento in materia di **indeducibilità** dei costi di lavoro dipendente riferiti a quei soggetti che rivestono la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico di una società di capitali.

Secondo i giudici, occorre adeguarsi al seguente principio di diritto: "il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della **subordinazione**, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente".

La Corte di Cassazione ribadisce che il rapporto organico che lega il socio o l'amministratore ad una società di capitali non esclude la possibilità di configurare un rapporto di lavoro subordinato, anche di natura dirigenziale, tuttavia, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, la **compatibilità** non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, ma occorre invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale.

A tal proposito, la Cassazione osserva che l'attività di amministratore e quella di lavoro dipendente, anche quando avviene al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione, rimangono su **due piani giuridici** differenti dal momento che:

- la prima è "rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale";
- la seconda invece è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo.

Tale distinzione, anche se sul punto la sentenza di ieri non si sofferma, si riflette anche sui criteri di deducibilità dei relativi costi, dal momento che solo per l'attività di amministratore opera il criterio di cassa di cui all'[art. 95](#) comma 5 del TUIR, mentre per le prestazioni tipiche di lavoro dipendente o autonomo opera il **principio di competenza** (cfr. Cass. n. [15822/2016](#)).

Interessante poi segnalare che i soci ed amministratori, dopo l'avviso di accertamento relativo all'indeducibilità dei costi di lavoro dipendente, avevano chiesto il **rimborso** delle imposte versate per i redditi di lavoro dipendente in ragione della doppia imposizione economica che si sarebbe venuta a creare a seguito della predetta indeducibilità.

Presumibilmente i distinti ricorsi (contro l'accertamento ad opera della società, contro il silenzio-rifiuto ad opera dei soci e amministratori) erano stati riuniti, e l'unica sentenza che ne è scaturita è stata appellata.

Si è così determinato un contenzioso che è approdato in Commissione regionale, ad avviso della quale **avrebbero errato** sia il contribuente che l'Agenzia delle Entrate.

Secondo i giudici, la società avrebbe dovuto inquadrare i compensi dei soci ed amministratori non come retribuzioni di lavoro dipendente, ma come "**corrispettivi**" di lavoro autonomo, mentre l'Ufficio non avrebbe potuto considerarli non inerenti, in quanto "l'inerenza doveva essere riconosciuta in ragione del rapporto di dipendenza funzionale, intesa quale collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza".

Come anticipato, la Suprema Corte ha ritenuto che tale impostazione **non sia conforme** ai principi giurisprudenziali di legittimità in materia, e rinvia quindi al giudice di merito richiedendo che lo stesso si adegui al principio di diritto sopra enunciato.

La sentenza così non scioglie il nodo della **doppia imposizione**, limitandosi ad affermare che il costo di lavoro dipendente relativo al socio presidente del consiglio di amministrazione è indeducibile.

Contributo a fondo perduto alla giurisdizione ordinaria

La Commissione tributaria provinciale di Milano ha disposto la "translatio iudicii" a favore del Tribunale

/ Alfio CISSELLO

La liti inerenti al **contributo a fondo perduto**, originariamente disciplinato dall'[art. 25](#) del DL 34/2020, non possono ritenersi devolute alla giurisdizione tributaria in quanto non si tratta di entrate aventi natura fiscale. In questo modo ha deciso la Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza 16 novembre 2021 n. [4296/10/21](#), in cui è stata disposta la **translatio iudicii** ai sensi dell'[art. 59](#) della L. 69/2009 a favore del Tribunale.

In effetti, da tempo abbiamo prospettato che la devoluzione alla giurisdizione tributaria delle liti sul contributo in oggetto potesse essere non corretta (si veda "[Liti sul contributo a fondo perduto a rischio incostituzionalità](#)" del 3 giugno 2020).

Nella specie, si trattava di un ricorso contro la comunicazione di scarto opposta dal sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che, specialmente nella fase di prima applicazione del contributo, lo scarto derivava da cambiamenti di IBAN derivanti dalla soppressione di filiali dell'istituto di credito, da **IBAN non corretti** o da errori commessi dal sistema delle Entrate.

Una certa mole di contenzioso è ancora in essere, vuoi perché il sistema continua a generare istanze di scarto, vuoi perché le Entrate continuano a non erogare il contributo sebbene il contribuente, in tutti i modi possibili (ricorso giudiziale, istanza al Garante del contribuente, PEC) abbia fatto presente il **semplice errore** derivante dall'IBAN.

A parte questo, si tratta, però, come detto dai giudici, di un'entrata non fiscale.

Nella sentenza si legge che "non si tratta di un contributo dovuto dal cittadino allo Stato bensì, al contrario, di un contributo dovuto **dallo Stato al cittadino**, ricorrendo certi presupposti. Tale considerazione basta e

avanza per escludere la natura tributaria del contributo in questione".

La giurisdizione tributaria non può ritenersi presente "neppure ricorrendo ai più sofisticati **funambolici sofismi**".

I giudici rilevano correttamente che ai fini della giurisdizione è assolutamente irrilevante che il contributo sia gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Rammentiamo la sentenza 14 maggio 2008 n. [130](#), con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'[art. 2](#) del DLgs. 546/92 ove (nel testo vigente *ratione temporis*) devolve(va) alla giurisdizione tributaria le liti inerenti alle **sanzioni amministrative** comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove conseguissero a violazioni di natura non tributaria.

Il problema risiede nel fatto che, come nel caso dell'allora vigente formulazione dell'[art. 2](#) del DLgs. 546/92, è l'[art. 25](#) del DL 34/2020 (ma lo stesso figura per i contributi introdotti da **leggi emergenziali** successive) a sancire, al comma 12, che: "Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. [546](#)".

Possibile la rimessione alla Consulta

A nostro avviso, a fronte di un dato legislativo così chiaro, l'unico modo per mettere in discussione la giurisdizione tributaria è sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 25](#) comma 12 del DL 34/2020, nella parte in cui devolve questioni non fiscali alla **giurisdizione tributaria**.

La ragione dell'incostituzionalità, secondo l'orientamento della Consulta, si rinviene nella violazione dell'[art. 102](#) della Costituzione, che vieta l'istituzione di nuovi giudici speciali.

Analisi di comparabilità con focus sulle economie di localizzazione

In materia di prezzi di trasferimento, importante definire la corretta allocazione dei risparmi in caso di vantaggi condivisi

/ Elio Andrea PALMITESSA

Le [Linee guida OCSE](#) sui prezzi di trasferimento prevedono che un'adeguata **analisi di comparabilità** debba considerare se differenze nelle condizioni economiche rilevanti della transazione fra imprese associate e delle transazioni fra parti indipendenti da confrontare possano incidere sul prezzo di libera concorrenza e se, ragionevolmente, debbano essere compiuti aggiustamenti per eliminare gli effetti di tali differenze.

Non è raro che un gruppo multinazionale sviluppi **politiche di offshoring** con il trasferimento di processi produttivi in Paesi che assicurino vantaggi competitivi in termini di minori costi di produzione, disponibilità di manodopera specializzata a basso costo e accesso diretto alle materie prime. In questi casi, dovrà essere considerato se e come le efficienze che la società realizza in termini operativi, ovverossia gli effetti delle economie di spesa riconducibili al particolare mercato locale, possano incidere nella determinazione della comparabilità e sui prezzi di libera concorrenza.

Le Linee guida si riferiscono a tali risparmi con il termine di **economie di localizzazione** (anche *location savings*), definendoli come le economie (*net savings in costs*) che possono essere realizzate da un gruppo multinazionale che trasferisce alcune attività verso un luogo in cui i costi sono meno elevati rispetto a quelli del luogo in cui svolgeva inizialmente le sue attività, tenuto conto degli eventuali costi di delocalizzazione.

Il documento OCSE affronta la questione nei Capitoli I e IX, tracciando due principi complementari fra loro: il primo si sofferma sull'importanza di un'analisi di **comparabilità** delle caratteristiche dei mercati locali che favoriscono economie di localizzazione, il secondo sottolinea l'esigenza di procedere all'individuazione del/i soggetto/i del gruppo al quale tali risparmi devono essere **allocati**.

In termini pratici, si supponga che un produttore di beni (ItaCo) sostenga costi per 100 a fronte di ricavi operativi per 200. Delocalizzando la produzione alla consociata BCo sarebbe possibile **abbattere notevolmente i costi** di produzione (pari a 25, fra materia prima, oneri di trasformazione e del personale). Il risparmio, però, non sarebbe trasferito ai clienti sotto forma di minor prezzo, per cui bisognerebbe stabilire se e come tali economie di spesa debbano essere condivise fra ItaCo e BCo, individuando entità e transazioni comparabili nel mercato di BCo, nonché le opzioni realisticamente disponibili per ciascuna di esse in uno scenario non controllato. Si tratterebbe, insomma, di valutare se Ita-

Co possa ricorrere ad altri fornitori nel mercato della consociata e le eventuali economie di localizzazione create da quest'ultima.

Qualora infatti l'attività sia sottoposta a una forte concorrenza, sarebbe possibile per ItaCo individuare altri produttori locali e, quindi, le condizioni a cui soggetti indipendenti sarebbero disposti a concludere la transazione. In tal caso, BCo non potrebbe beneficiare dei vantaggi delle economie di gruppo giacché questi non sarebbero riconducibili alla sua presenza nel mercato locale. Dunque, affinché il principio di libera concorrenza sia rispettato, le parti dovrebbero stabilire un prezzo di mercato (per semplicità, pari a 35) che consentirebbe a ItaCo di ottenere un **risparmio individuale** di 65 (100-35) e al gruppo di ridurre la spesa di 75 (100-25). Viceversa, nel caso in cui BCo godesse di una posizione dominante sul proprio mercato locale, le parti dovrebbero condividere i benefici dell'operazione tenendo conto del ruolo della consociata.

Economie di localizzazione possono essere individuate anche nei casi di **servizi infragruppo**.

Si supponga che ItaCo sostenga costi nei confronti della consociata estera DCo, cui viene affidata l'attività di agenzia nei territori extra-Ue. L'attività è in grado esprimere importanti efficienze in termini di costi operativi, dal momento che il mercato locale garantisce bassi costi di struttura e del personale.

L'analisi funzionale evidenzia che tali economie non sono trasferite ai clienti.

Sulla base del Conto economico divisionale, emerge che la redditività conseguita da DCo per l'attività di agenzia è più elevata di quella realizzata da soggetti comparabili in condizioni di libera concorrenza.

A differenza del caso precedente, però, la creazione di economie di localizzazione sarebbe in larga misura riconducibile all'attività della consociata estera e ai vantaggi infrastrutturali locali, ma anche alla conoscenza del mercato e alle consolidate relazioni commerciali maturate nell'area geografica di insediamento. In questo caso, pertanto, una parte del risparmio dovrà essere riconosciuto a DCo per procedere a un corretto **confronto di marginalità** tra la consociata estera e i suoi comparabili, allocando per esempio alla stessa – ai fini del calcolo di redditività – una quota costi pari al differenziale fra l'incidenza percentuale dei costi operativi sui ricavi dell'attività di agenzia moltiplicata per il fatturato della gestione caratteristica.

I patti parasociali possono essere a favore di terzi

Occorre, però, accertare uno specifico intento dei soci aderenti

/ Maurizio MEOLI

Affinché l'amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ex [art. 1411](#) c.c., il **diritto soggettivo** all'espressione del voto in assemblea, da parte dei soci sottoscrittori del patto, in favore della sua nomina e di un determinato compenso, ivi decisi, occorre che sia accertato l'intento dei soci di attribuire direttamente e immediatamente un diritto soggettivo, in forza del quale, sussistendone tutti gli elementi costitutivi, l'amministratore può anche vantare una pretesa risarcitoria.

In ogni caso, il patto di sindacato in cui i soci abbiano stabilito la rielezione di un soggetto alla carica di amministratore per **due successivi trienni**, non è nullo per violazione degli [artt. 2372](#) comma 5 e [2383](#) comma 2 c.c., avendo effetti organizzativi del voto meramente interni ed obbligatori, senza porre in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare.

Sono questi i principi di diritto enunciati dalla Cassazione nella sentenza n. [36092](#), depositata ieri.

Quanto al primo principio, la Suprema Corte sottolinea, in primo luogo, come, nei patti parasociali del tipo in questione, la qualificazione come **contratto a favore di terzo**, ex [art. 1411](#) c.c., sia in grado di determinare conseguenze molto rilevanti per i soci aderenti. Il terzo, infatti, acquista il diritto contro il promittente per effetto della mera stipulazione, potendo direttamente agire per l'adempimento o per far valere l'inadempimento dell'obbligo assunto dai soci. La stipulazione, inoltre, non è più revocabile o modificabile per volontà dei soci del patto dopo che il nominando amministratore abbia dichiarato, in modo espresso o tacito, di volerne profittare (prima di questo momento, invece, la modifica del patto resterebbe legata alle regole interne).

Tale qualifica, quindi, **limita** sensibilmente la facoltà di ripensamento e di migliore o diversa ponderazione da parte dei soci, impedendo loro di risolvere consensualmente gli accordi, secondo le regole interne al patto, dopo che il terzo abbia dichiarato di volerne profittare. Di conseguenza, è necessario particolare rigore nell'accertare se, effettivamente, la volontà dei soci sia realmente riconducibile allo schema legale del contratto a favore di terzo, o se, invece, si tratti di convenzioni destinate a produrre effetti esclusivamente nei riguardi delle parti.

Ferma restando la possibilità di concludere un diverso accordo, di cui sia **parte lo stesso amministratore** nominando, con riguardo alla sua nomina alla carica – tale accordo, infatti, è da reputare consentito dal principio dell'autonomia negoziale privata (ex [art. 1322](#) c.c.) – affinché si produca l'effetto di vincolare i soci che

aderiscono ad un patto parasociale del tipo in questione anche nei confronti del soggetto da nominare occorre che sia stato inserito nell'accordo contrattuale fra essi un **ulteriore e specifico** contenuto negoziale, costituito dalla inequivoca volontà di attribuzione diretta al terzo di un diritto soggettivo perfetto.

Diritto che:

- attiene alla manifestazione di voto in suo favore nell'assemblea deputata alla nomina nella carica (accordo che resta privo di effetti per la società);
- è fondato sullo stesso patto tra i soci;
- è da essi voluto come non revocabile dopo la dichiarazione del terzo di volerne profittare, secondo lo schema dell'art. 1411 c.c.

In particolare, occorre verificare se dall'accordo risulti chiaramente che i soci intendono attribuire all'amministratore il **diritto ad esigere** quella determinata prestazione a loro carico (la manifestazione di voto), ovvero se essi vogliano semplicemente dettare regole comportamentali destinate a valere solo tra loro. In nessun caso, comunque, potrà meramente presumersi la volontà di attribuzione immediata del diritto allo stesso amministratore designato.

L'accertamento in questione è riservato al giudice di merito che, a tali fini, non può limitarsi ad individuare un **qualsiasi vantaggio economico** per il terzo. Sarà, invece, necessario appurare se i soci abbiano previsto e voluto la prestazione di voto a favore di un terzo estraneo al contratto, come elemento della funzione perseguita dal contratto stesso. Si potrebbe, ad esempio, verificare se, nell'accordo, sia stata prevista espressamente la facoltà di azione del soggetto terzo per ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte o individuare uno specifico interesse dei soci in tal senso; interesse che l'art. 1411 c.c. richiede per la validità del contratto a favore di terzo.

Con riguardo al secondo principio di diritto, infine, la Cassazione reputa corretta la decisione di merito che **non ha ritenuto nullo** il patto di sindacato in cui i soci avevano stabilito la rielezione di un soggetto alla carica di amministratore per due successivi trienni per violazione delle norme imperative di cui all'[art. 2372](#) comma 5 c.c., perché in tal modo il patto di nomina avrebbe eluso la regola del divieto di delega in assemblea in favore dei membri degli organi amministrativi, e di cui all'[art. 2383](#) comma 2 c.c., perché gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi. Gli effetti del patto, infatti, sono da riferire al mero rapporto obbligatorio, senza nessuna efficacia esterna nei confronti della società.

Rischio di intervento da valutare per l'esperto nella composizione negoziata

Hanno un ruolo chiave gli assetti organizzativi dell'impresa: il balance sheet test si può affiancare alla consueta analisi di equilibrio monetario

/ Nicola AGNOLI e Martino ZAMBONI

La composizione negoziata per la soluzione della crisi, introdotta con il DL [118/2021](#), è un percorso "guidato e protetto" a disposizione di tutte le imprese che ha tra i suoi obiettivi principali la **conservazione** del valore aziendale e la tutela dei livelli occupazionali. Paradigma della composizione negoziata per la soluzione della crisi è proprio la "conservazione dell'impresa come valore da tutelare" tenendo in considerazione l'interesse dei creditori. Una sfida impegnativa per l'esperto, visto il ruolo centrale assegnato dal legislatore.

Nello svolgere i suoi numerosi compiti – tra cui la valutazione dell'esistenza di una concreta **prospettiva** di risanamento, la gestione delle trattative e la mediazione tra le parti, le attività di vigilanza e di supporto all'autorità giudiziaria – per assumere decisioni consapevoli l'esperto non potrà prescindere dalla comprensione delle dinamiche di creazione e distruzione del valore aziendale. Oltre al possesso di competenze specifiche e alla padronanza del nuovo istituto giuridico, dovrà anche individuare i "bisogni di valore" dei diversi attori coinvolti lungo il percorso della composizione negoziata per la soluzione della crisi, alcuni già esplicitati dallo stesso legislatore.

Un ruolo complesso, che richiederà un'attenta analisi dei rischi connessi al suo intervento e dei profili di **responsabilità** che ne potrebbero derivare. Per questo è opportuno che già in occasione dell'accettazione dell'incarico l'esperto comprenda il c.d. rischio di intervento, funzione di tre elementi:

- il rischio **intrinseco**, correlato al quadro giuridico di riferimento, alle caratteristiche dell'impresa in composizione negoziata per la soluzione della crisi ed all'intensità della crisi e alla tipologia dei creditori;
 - il rischio di **risanamento**, correlato alla portata e rilevanza del piano di impresa, ai trasferimenti di asset necessari, alle soluzioni di risanamento adottate e alla qualità della base informativa disponibile;
 - il rischio di **prestazione** (c.d. performance risk) correlato al ruolo assunto dall'esperto, funzione delle sue competenze specifiche nella gestione del percorso di composizione negoziata per la soluzione della crisi e, in particolare, della probabilità di commettere errori nelle attività di verifica di coerenza e affidabilità del piano di risanamento e di eventuale valutazione di asset (intangibili, aziende e partecipazioni *in primis*) o loro review, un giudizio di valore ragionato e motivato previa corretta costruzione dell'impianto di stima e adeguata applicazione del modello valutativo.
- Limitando l'analisi al **rischio intrinseco**, un attributo ri-

levante è senza dubbio il grado di adeguatezza degli assetti organizzativi dell'impresa. In particolare, nell'ambito degli assetti amministrativi – finalizzati anche ad analizzare gli equilibri aziendali e gli scostamenti rispetto agli obiettivi – uno strumento interessante per le nostre PMI da affiancare alla consueta analisi di equilibrio monetario è il c.d. balance sheet test, utilizzato nel mondo anglosassone per cogliere con anticipo segnali di possibili stati di crisi, pre-crisi o insolvenza, secondo la definizione del Bankruptcy Code statunitense. Il test misura il valore di mercato dell'attivo dell'impresa nella prospettiva di funzionamento (Enterprise Value) e lo confronta con le passività aziendali, così da determinare l'eventuale debito "out of the money" superiore all'Enterprise Value.

In condizioni di crisi o pre-crisi e senza azioni correttive, l'Enterprise Value tenderà nel tempo a ridursi progressivamente con distruzione di valore, sino a divenire **inferiore** al valore nominale del debito e così determinare prospetticamente una situazione di insolvenza.

Comprendere con tale test le dinamiche del valore lungo il percorso della composizione negoziata per la soluzione della crisi consente all'esperto e agli altri attori coinvolti, ad esempio creditori, soci e autorità giudiziaria, di verificare preventivamente l'**efficacia** della proposta di risanamento, adottando l'informazione storica, corrente e prospettiva contenuta nel piano di impresa.

Verificabile preventivamente l'efficacia della proposta di risanamento

La costruzione del balance sheet test si rivela inoltre non particolarmente complessa. Il valore nominale del debito è informazione agevolmente reperibile, mentre per il calcolo dell'Enterprise Value si potranno adottare multipli di mercato asset side quale l'EV/EBITDA, desunti nei diversi momenti da società comparabili o assimilabili alla target o ricavati dalle società del medesimo comparto. La costruzione del **multiplo**, in prima analisi, potrà avvenire anche senza particolari aggiustamenti legati alle condizioni di crisi dell'impresa. L'applicazione del test in più momenti su dati **storici**, correnti e prospettici, con opportuni accorgimenti fornirà una prima analisi delle dinamiche del valore lungo l'orizzonte temporale del risanamento, che si renderà utile all'esperto anche per la valutazione di affidabilità e realizzabilità della proposta.

Contratti assicurativi in chiaro nel bilancio IAS

Il nuovo IFRS 17 si applica agli esercizi che cominciano dal 1° gennaio 2023

/ REDAZIONE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 416 di ieri, 23 novembre 2021, il regolamento (Ue) [2021/2036](#) della Commissione del 19 novembre 2021, che adotta l'IFRS 17 relativo ai contratti assicurativi.

Il principio contabile, pubblicato dall'International Accounting Standards Board (IASB) il 18 maggio 2017 e modificato il 25 giugno 2020, **sostituisce** l'IFRS 4, come modificato nel 2020, e stabilisce un **approccio integrato** alla contabilizzazione dei contratti assicurativi, con l'obiettivo di garantire che le imprese indichino nel loro bilancio informazioni pertinenti, che diano un quadro fedele dei contratti in esame.

Tali informazioni forniscono agli utilizzatori del bilancio gli **elementi per valutare** l'effetto dei contratti assicurativi sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari delle imprese.

La decorrenza è prevista a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2023 o successivamente.

L'IFRS 17 si applica ai contratti assicurativi, ai contratti di riassicurazione, nonché ai contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali.

Il regolamento spiega che nell'Unione esistono molti contratti diversi di assicurazione vita e di risparmio vita, con una passività complessiva che, secondo le migliori stime, è pari a circa 5.900 miliardi di euro (esclusi i contratti unit-linked).

In molti Stati Ue alcuni di questi contratti presentano elementi di partecipazione diretta e discrezionali, che consentono la **condivisione dei rischi** e dei flussi finanziari tra diverse generazioni di assicurati.

In diversi Stati membri anche i contratti di assicurazione vita sono gestiti in modo intergenerazionale al fine di attenuare l'esposizione ai rischi di tasso di interesse e di longevità e hanno uno specifico pool di attività sottostanti, ma tali contratti non presentano elementi di partecipazione diretta ai sensi dell'IFRS 17.

L'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha ritenuto che l'IFRS 17 soddisfi i criteri di

omologazione previsti dal regolamento (Ce) n. [1606/2002](#), a eccezione del raggruppamento dei contratti caratterizzati da **mutualizzazione intergenerazionale** e congruità dei flussi finanziari in coorti annuali.

Le imprese dell'Unione dovrebbero poter applicare l'IFRS 17 per facilitare la quotazione nei Paesi terzi o soddisfare le aspettative degli investitori mondiali.

Tuttavia, l'obbligo di utilizzare la coorte annuale come **unità contabile** per gruppi di contratti assicurativi e di contratti di investimento non sempre riflette il modello aziendale, né le caratteristiche giuridiche e contrattuali dei contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari.

L'obbligo di applicare a tali contratti (che rappresentano più del 70 % delle passività totali dell'assicurazione vita nell'Unione) il raggruppamento in coorti annuali non sempre ha un **rapporto costi-benefici** positivo.

Poiché gli IFRS si collocano nel contesto dei mercati dei capitali mondiali, è opportuno limitare gli scostamenti dagli IFRS a circostanze eccezionali e ambiti di applicazione ristretti.

Pertanto, il regolamento riconosce alle società la **possibilità di esentare** i contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari dall'applicazione dell'obbligo di raggruppamento in coorti annuali di cui all'IFRS 17.

In questo caso, per garantire la comprensione degli investitori, conformemente allo IAS 1, le imprese dovrebbero indicare, nelle note al bilancio, il ricorso all'esenzione come principio contabile rilevante e fornire altre **informazioni esplicative**, come per esempio i portafogli ai quali è stata applicata l'esenzione.

Ciò non dovrebbe comportare una valutazione quantitativa dell'impatto del ricorso alla possibilità di esenzione.

La Commissione dovrebbe riesaminare l'esenzione **entro il 31 dicembre 2027**, tenendo conto della revisione successiva all'attuazione dell'IFRS 17, condotta dallo IASB.

Riduzione del premio per gli artigiani del 7,38%

Si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l'autoliquidazione 2021/2022

/ Fabrizio VAZIO

Nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il DM [15 settembre 2021](#), emesso di concerto con il Ministro dell'Economia: si tratta del consueto decreto che va a stabilire la riduzione spettante alle imprese artigiane rispetto al **premio assicurativo INAIL** dovuto per il 2021.

Il decreto va a concludere un percorso iniziato con la delibera del consiglio di amministrazione INAIL del 3 agosto 2021 n. 217, adottata come ogni anno sulla base dell'[art. 1](#), comma 780 della L. 296/2006; quest'ultimo prevede infatti la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli **infortuni sul lavoro** e le malattie professionali dovute dalle imprese artigiane con effetto dal 1° gennaio 2008.

Si tratta di uno sconto rimasto in vigore anche dopo l'approvazione delle nuove tariffe, difformemente da diverse altre riduzioni che sono state abrogate al fine di rendere sostenibile l'intervento di contenimento dei costi operato con le Tariffe 2019 (DM [27 febbraio 2019](#)).

Il decreto in esame riepiloga nelle premesse il complesso iter volto a stabilire l'entità dello sconto e prevede che la riduzione spettante alle imprese artigiane sul premio assicurativo dovuto per il 2021 sia pari al **7,38%** dell'importo dello stesso premio.

Non si tratta di un incentivo "a pioggia", tenuto conto che per la sua applicazione sono previste specifiche caratteristiche, in linea con l'art. 1, comma 781 della citata legge.

Vediamo dunque gli elementi fondamentali al fine di applicare correttamente la riduzione in parola, precisando fin da subito che ove tutti i requisiti per ottene-

re la riduzione siano rispettati, l'impresa potrà fruire dello sconto in sede di autoliquidazione 2021; in particolare, la riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l'**autoliquidazione 2021/2022**.

Occorre precisare *in primis* che essa è possibile solo per le imprese che siano iscritte alla gestione Artigianato: è il caso di ricordare che all'INAIL l'inquadramento gestionale è analogo a quello dell'INPS, alla luce anche delle Modalità applicative delle nuove tariffe dei premi (MAT) approvate con DM [27 febbraio 2019](#), con riferimento in particolare a quanto previsto all'art. 4.

Le imprese non devono aver avuto infortuni nel biennio 2019-2020

Le imprese che intendono fruire della riduzione devono essere in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal DLgs. [81/2008](#) e dalle specifiche normative di settore.

Deve trattarsi perciò di imprese **virtuose** dal punto di vista della sicurezza sul lavoro e, in linea con tale principio, esse non devono aver avuto infortuni nel biennio 2019-2020.

Infine, requisito essenziale per la fruizione è quella di avere presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti *ex lege* 296/2006, art. 1, commi 780 e 781", nella dichiarazione delle retribuzioni 2020, inviata entro il **1° marzo 2021**.

Dalla CDC contributi spese per asili e scuole d'infanzia

/ REDAZIONE

Si ampliano le iniziative di **welfare** messe in campo dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti. Con l'obiettivo di conciliare le esigenze famigliari con quelle professionali dei giovani iscritti, l'ente guidato da Stefano Distilli ha infatti deciso di erogare contributi per coprire, almeno in parte, le spese che i commercialisti devono sostenere per gli **asili nido** e le **scuole d'infanzia** frequentate dai loro figli.

Il totale stanziato dalla CDC è di **2 milioni** di euro per l'anno scolastico attualmente in corso. Il bando prevede un contributo di rimborso spese fino a un massimo di **mille euro** per ogni figlio. Potranno farne richiesta sia le mamme che i papà al di sotto dei 40 anni e con un reddito professionale, nell'anno d'imposta 2020, non superiore a **30 mila euro**.

"Crediamo che questa possa essere un'iniziativa di aiuto per tutte quelle mamme e quei papà per i quali – commenta il Presidente Distilli – vi è difficoltà nel sostenere le spese educative legate ai primi anni di vita

dei propri figli, tanto più tenuto conto delle ulteriori difficoltà che scontano i liberi professionisti nel conciliare gli impegni lavorativi con la gestione della cura familiare. L'auspicio è che, nel disegnare nuove iniziative di welfare, si dia sempre più peso, nell'ambito della previdenza privata come di quella pubblica, al tema della **conciliazione lavoro-famiglia**, certamente indispensabile anche in chiave di ripresa demografica per il Paese".

Per ottenere il contributo, bisognerà presentare richiesta esclusivamente on line, tramite il servizio DAS che verrà messo a disposizione nell'area riservata del sito della Cassa, al termine dell'anno scolastico, **dal 1° agosto al 30 ottobre 2022**.

Con questo progetto, sale ulteriormente lo stanziamento di fondi riservato alle iniziative in favore delle famiglie degli iscritti, che già oggi rappresentano, con **8,5 milioni** di euro (56,1% del totale), la voce più rilevante del programma di welfare messo a punto dalla CDC.

On line il portale del RUNTS

Con un [comunicato stampa](#) pubblicato ieri, il Ministero del Lavoro ha annunciato che è on line il portale del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", accessibile dall'indirizzo servizi.lavoro.gov.it.

Il servizio è attivo da ieri per gli uffici RUNTS del Ministero, delle Regioni e delle Province autonome per il **trasferimento** dei dati degli enti già iscritti ai registri delle ODV e delle APS alla data del 22 novembre 2021. Le verifiche delle singole posizioni da parte degli uffici del RUNTS operanti presso il Ministero, le Regioni e le Province autonome inizieranno dal 22 febbraio 2022 e dovranno concludersi, al più tardi, entro il

mese di ottobre 2022.

Da oggi, invece, il portale è accessibile per la presentazione delle richieste di iscrizione da parte degli enti finora non iscritti ai preesistenti registri, previa autenticazione tramite **SPID o CIE**.

La consultazione pubblica dei documenti depositati nel RUNTS sarà possibile tra alcuni mesi.

Viene tuttavia precisato che, nel frattempo, saranno rese disponibili ulteriori funzionalità per la **consultazione semplificata** delle informazioni presenti a sistema, che saranno progressivamente estese.